



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**RG 38/2023 LIQ. CONTR.**

**PROC. UNIT. 114/2023**

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - dott.ssa Petra Uliana      | Giudice      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al numero 114-1/2023 R.G. P.U. promossa

da

Giuseppe Fabbri, con l'avv. Chiara Pagotto

**RICORRENTE**

\*\*\*

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Giuseppe Fabbri ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a Treviso,

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per euro 95.900,00 circa,
- non è proprietario di immobili né di mobili e percepisce la pensione,



ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Giuseppe Fabbri,  
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e il dott. Andrea Da Ponte quale liquidatore,

ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,  
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 23 maggio 2023

Il Giudice Estensore  
Clarice Di Tullio

Il Presidente  
Dott. Bruno Casciarri

**Registrato a Treviso**  
**il .....**  
**n..... serie.....**  
**pagato €...../.....**  
**f.to il Funzionario**

